

2748 R
INTERNO

RAPPORTO

della Commissione della legislazione
sul messaggio 27 settembre 1983 concernente la revisione dell'
organico dei segretari comunali

del 5 ottobre 1984

PREMESSA

Il messaggio n. 2748 del Consiglio di Stato accompagna la proposta di revisione della legge concernente l'organico dei segretari comunali in sostituzione della vigente legge che data dal 10 ottobre 1972.

La nuova proposta è stata sollecitata da ragioni obiettive e dalle richieste formulate al Governo dall'Unione dei segretari comunali (USCT) nonchè, precedentemente, da una mozione dell'on. Maria Ghioldi-Schweizer e confirmatari.

Le ragioni obiettive erano date dall'aumento del costo della vita e dalle accresciute mansioni affidate ai segretari comunali, nonchè dalla preoccupazione di assicurare ai Comuni, anche a quelli più piccoli, personale qualificato che potesse assolvere in modo competente e sulla scorta di una seria preparazione i problemi sempre più onerosi e complessi che, sia dal profilo legislativo, sia da quello amministrativo, interessano e coinvolgono le amministrazioni locali.

Nell'ambito di questa evoluzione la citata mozione Ghioldi-Schweizer, come pure l'istanza dell'USCT, chiede appunto una conseguente rivalutazione della posizione del segretario comunale, nel contesto della vigente legislazione.

L'USCT, sulla scorta di una inchiesta esperita nel dicembre 1978, sottopone altresì al CdS una serie di richieste e rivendicazioni concrete inerenti, in modo particolare, gli stipendi minimi, il compenso per sorpasso di orario, la regolamentazione delle assenze per servizio militare e protezione civile, le indennità in caso di licenziamento, la concessione di congedi senza deduzione di stipendio e soprattutto normative più chiare per quanto concerne il computo degli onorari in rapporto alla popolazione.

Il relativo messaggio del CdS riassume e commenta ampiamente le richieste ed i suggerimenti formulati dagli interessati e la Commissione della legislazione, a tal proposito, si è principalmente occupata di queste richieste, dopo aver sentito i rappresentanti dell'Associazione dei segretari comunali.

La Commissione è convinta che la revisione proposta è giustificata in quanto si adeguano norme che risalgono al 1972 alla situazione ed alle esigenze attuali e soddisfa, inoltre, legittime richieste dei segretari comunali.

La Commissione non ha considerato il problema, posto nel messaggio, alla luce della revisione in corso della legge organica comunale (LOC).

Le norme della LOC concernenti i segretari comunali si riferiscono alla definizione della loro situazione in rapporto all'organizzazione del Comune, ai rapporti di subordinazione, alle sue autorità, alla responsabilità nell'adempimento dei compiti ecc.

L'atto legislativo che ci occupa contempla invece le condizioni d'impiego con particolare riguardo agli aspetti economici.

Non può sfuggire l'importante lesione al principio dell'autonomia comunale contenuta nell'ordinamento in questione, ma la necessità di ovviare a disparità di trattamento, talora stridenti, di persone che svolgono funzioni analoghe, tenendo conto, sia pure in modo sommario, delle dimensioni dei loro impegni ha, già nel passato, superato la preoccupazione di un più scrupoloso ossequio dell'autonomia comunale.

Il discorso, dal profilo istituzionale, potrà essere ripreso prossimamente, in occasione dell'esame delle proposte di riforma dell'ordinamento comunale.

L'adesione alla riforma fornisce l'occasione per riconoscere la validità del lavoro svolto dai segretari comunali in favore della popolazione e delle istituzioni comunali.

Occorre inoltre rilevare che ai segretari comunali sono vieppiù assegnati nuovi compiti che superano spesso le specifiche attribuzioni comunali, riferendosi a compiti assegnati da superiori istanze cantonali e federali.

OSSERVAZIONI AL TESTO DI LEGGE

La Commissione richiama le argomentazioni del messaggio e si limita ad accennare agli articoli sui quali, nel corso dell'esame, la Commissione si è particolarmente soffermata, formulando proposte di emendamento.

Articolo 1, lett. b)

L'USCT proponeva l'introduzione della classe alternativa di stipendio dopo 10 anni di attività nella funzione di segretario comunale.

La Commissione, pur comprendendo le ragioni della richiesta, tendenti ad introdurre un automatismo per la rivalutazione della carica, non vi ha aderito ritenendo che eventuali aggiornamenti della classe d'organico debbano essere lasciati al giudizio delle autorità comunali le quali, fino ad ora, nella stragrande maggioranza, hanno dimostrato sensibilità nell'apprezzare il lavoro svolto da loro dipendenti.

Lo comprova il fatto che, non solo da oggi, ma da diversi anni, il trattamento economico riservato alla categoria dei segretari occupati a tempo pieno è, nella stragrande maggioranza, superiore alla scala stipendi contemplata anche dalla presente revisione, essendo regolato da organici comunali e contratti di lavoro.

Articoli 2, 3, 4, e 5

I testi di articoli proposti dal Consiglio di Stato non hanno subito modifiche.

Articolo 6

La Commissione propone la modifica della marginale e una diversa formulazione dell'articolo consentendo una maggiore chiarezza di interpretazione.

Inoltre ha inteso dare alcune precisazioni circa il compenso da attribuire ai segretari comunali per prestazioni straordinarie che non deve essere necessariamente inteso con un compenso in denaro, ma con la possibilità - come del resto avviene già nella stragrande maggioranza delle amministrazioni comunali - di conce-

dere al segretario comunale la facoltà di compensare le ore straordinarie prestate con altrettante ore o giornate di congedo. Quali prestazioni straordinarie, si intendono quelle legate alla funzione vera e propria del segretario comunale, in particolare per il tempo impiegato durante le sedute di Municipio, Commissioni, Consiglio comunale, elezioni e votazioni.

Con la formulazione dell'articolo in esame che non si scosta sostanzialmente dalla proposta del CdS, la Commissione ha ritenuto - anche per questo specifico problema - di lasciare ai Comuni la più vasta e libera autonomia di giudizio in una particolare materia che può trovare certamente migliore collocazione nel Regolamento organico dei dipendenti segnatamente nel contratto di lavoro.

Articoli 7 e 8

La formulazione è rimasta immutata.

Articolo 9

Per una migliore chiarezza la Commissione ha ritenuto di dover semplificare e completare l'articolo proposto dal CdS stralciando il secondo capoverso.

La nuova formulazione comunque non si scosta sostanzialmente dalla proposta governativa.

Articolo 10

La Commissione ha ritenuto giustificata la richiesta contenuta nell'istanza dell'Associazione dei segretari comunali in merito all'inserimento di una nuova norma intesa a codificare nel testo di legge, con una precisa disposizione, la possibilità per il segretario comunale di beneficiare di congedi senza deduzione di stipendio come è regolamentato dall'Ordinamento organico dei dipendenti dello Stato e dei docenti.

Il testo di legge in esame richiama spesso le disposizioni contenute nell'organico dei dipendenti dello Stato ed è per questo che la Commissione è giunta alla convinzione di non formulare una nuova norma ma di ancorarsi a quanto previsto dall'art. 31 dell'Organico dei dipendenti dello Stato. Anche per questo fondamentale aspetto del problema si deve qui riconoscere che non poche amministrazioni comunali sono aperte e da tempo a questa concessione che rientra pur sempre nell'ambito del servizio della comunità.

Articoli 11, 12 e 13

Nessuna particolare osservazione.

Articolo 14

La Commissione propone di inserire nel testo dell'articolo l'indicazione per una indennità minima lasciando alle amministrazioni comunali piena autonomia di concedere al segretario comunale un trattamento migliore.

Articolo 15

Nessuna modifica.

Articolo 16

Per ragioni di tecnica legislativa la Commissione propone lo stralcio della data 18.12.1979.

Articolo 17

Per quanto riguarda lo stipendio minimo dei segretari comunali a tempo parziale, la Commissione non ha avuto motivo di scostarsi dalla scala stipendi proposta del CdS.

Richiamando però l'art. 1 che fissa il numero di abitanti e il corrispettivo stipendio, la Commissione si è soffermata sul quesito posto dall'USCT circa l'applicazione del disposto legislativo nei Comuni con numerose residenze secondarie. Il problema trova però sufficiente risposta a quanto previsto dal quarto capoverso dello stesso art. 1 mentre per quanto riguarda l'articolo in esame si ritiene di precisare che per "popolazione cantonale" si deve far riferimento a quella civile.

Articoli 18 e 19

Nessuna modifica.

La Commissione, per le considerazioni esposte, invita il Gran Consiglio ad approvare il relativo disegno di legge come uscito dalle deliberazioni commissionali ritenuta, come del resto proposta dal Governo, l'entrata in vigore retroattivamente al 1. gennaio 1984.

Per la Commissione della legislazione:

Urbano Bizzozero, relatore
Bacciarini - Ballinari - Borella -
Bonetti-Lepori - Catenazzi -
Cavadini Antonio - Cereda -
Gianoni - Padlina - Pedotti - Rossi

disegno di

LEGGE CONCERNENTE L'ORGANICO DEI SEGRETARI COMUNALI

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 27 settembre 1983 no. 2748 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

Articolo 1

*Stipendi
minimi*

a) *Segretari
comunali
occupati
a tempo
parziale*

Lo stipendio annuo minimo dei segretari comunali occupati a tempo parziale è stabilito in base alla popolazione e alla classe 8. dell'organico dei dipendenti dello Stato prevista dall'art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1964, dedotto il 15%, secondo la tabella seguente per i Comuni sino a 600 abitanti:

<u>Abitanti</u>	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
- 100	Fr. 7.000.- (1.500.-)	Fr. 8.500.-
101 /150	Fr. 8.200.- (2.250.-)	Fr. 10.450.-
151 /200	Fr. 10.940.- (3.000.-)	Fr. 13.940.-
201 /250	Fr. 13.670.- (3.750.-)	Fr. 17.420.-
251 /300	Fr. 16.410.- (4'500.-)	Fr. 20.910.-
301 /350	Fr. 19.140.- (5.250.-)	Fr. 24.390.-
351 /400	Fr. 21.830.- (6.050.-)	Fr. 27.880.-
401 /450	Fr. 24.560.- (6.800.-)	Fr. 31.360.-
451 /500	Fr. 27.300.- (7.550.-)	Fr. 34.850.-
501 /550	Fr. 30.040.- (8.300.-)	Fr. 38.340.-
551 /600	Fr. 32.780.- (9.050.-)	Fr. 41.830.-

In caso di modificazione dell'art. 3 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, i minimi e i massimi di cui sopra saranno automaticamente adeguati (nella stessa percentuale di modificazione della classe 8. della legge stessa).

b) *Segretari
comunali
occupati
a tempo
pieno*

Lo stipendio minimo dei segretari comunali occupati a tempo pieno è stabilito per i Comuni con oltre 600 abitanti, in applicazione parziale dell'art. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato del 5 novembre 1954 e precisamente:

da 601 a 800 abitanti: classe 8
da 801 a 1000 abitanti: classe 7
da 1001 a 1500 abitanti: classe 6
da 1501 a 2000 abitanti: classe 5
da 2001 abitanti: classe 4

Qualora il segretario comunale di un Comune con popolazione non eccedente i 600 abitanti dovesse nondimeno, per il disbrigo delle proprie mansioni, risultare occupato a tempo pieno, il suo stipendio corrisponderà a quello previsto per i segretari dei Comuni con più di 600 e fino a 800 abitanti. Per i Comuni che sono al beneficio dell'aiuto compensativo secondo l'art. 7 della legge sulla compensazione intercomunale, l'esigenza del pieno impiego del segretario comunale deve essere sottoposta all'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato.

Articolo 2

Stipendio iniziale

Lo stipendio iniziale è fissato all'atto della nomina. Il Municipio può stabilire uno stipendio iniziale maggiore di uno o più aumenti annuali quando ciò è giustificato da circostanze particolari, come l'esercizio di una funzione in un altro posto dell'Amministrazione pubblica o privata, preparazione speciale, capacità e condizioni particolari.

Articolo 3

Aumenti

I segretari comunali hanno diritto ad un aumento ordinario di stipendio all'inizio di ogni anno civile fino al raggiungimento del massimo della rispettiva classe.

L'aumento è corrisposto se, all'inizio dell'anno civile, il segretario comunale ha compiuto almeno 6 mesi di servizio; se ne ha prestato meno, l'aumento è corrisposto solo a contare dall'anno successivo. Questa regola è applicabile anche per le interruzioni di servizio che non fossero pagate, secondo le norme del Regolamento comunale.

L'aumento corrisponde ad un decimo della differenza tra lo stipendio minimo e quello massimo risultante dall'art. 1.

Il computo degli aumenti si fa tenendo calcolo di tutto il tempo dell'attività svolta dall'interessato alle dipendenze dello stesso Comune.

Articolo 4

*Indennità di
rincarato e
speciali*

Le indennità di rincarato, ricorrenti e uniche a conguaglio annuale, così come quelle speciali che costituiscono aumento reale degli stipendi di cui all'art. 1 devono essere assegnate ai segretari comunali nella stessa misura e per le medesime scadenze di tempo riconosciute a favore degli impiegati dello Stato.

Articolo 5

*Prestazioni
sociali
minime*

Al segretario comunale occupato a pieno impiego durante l'intera giornata lavorativa il Comune deve versare un'indennità di famiglia e assegni per i figli di importo almeno pari a quelli stabiliti dalla legge per gli impiegati dello Stato.

Al segretario comunale occupato a tempo ridotto o a titolo accessorio, il Comune deve versare un'indennità di famiglia pari al 5% dello stipendio annuo minimo di cui all'art. 1, e assegni per ogni figlio nella stessa misura, ritenuto che tali importi non devono superare quelli stabiliti per gli impiegati dello Stato.

Il segretario comunale a titolo accessorio, già beneficiario di indennità o di assegni versati da altri datori di lavoro, ha diritto alle indennità ed assegni da parte del Comune fino a concorrenza degli importi stabiliti al primo capoverso.

Se l'interessato è segretario comunale di due o più Comuni, le indennità e gli assegni devono essere versati dai rispettivi Comuni proporzionalmente allo stipendio; i Comuni non sono comunque obbligati a versare importi complessivi superiori a quelli stabiliti nel primo capoverso.

Articolo 6

*Orario di
lavoro*

L'orario di lavoro, le prestazioni straordinarie e il relativo compenso devono essere disciplinati dal Regolamento comunale o dal Regolamento organico dei dipendenti o dal contratto di lavoro.

Articolo 7

*Assenza per
malattia o
infortunio*

In caso di assenza per malattia o per infortunio non professionale, anche discontinua, il segretario percepisce l'intero stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per altri 360 giorni. In tal caso l'indennità familiare e per i figli non subisce riduzioni.

Articolo 8

Assenza per gravidanza o parto

In caso di assenza per gravidanza o parto la segretaria percepisce l'intero stipendio per 10 settimane, di cui al massimo 6 dopo il parto.

Se l'impiegata non riprende il lavoro per almeno 6 mesi il diritto allo stipendio intero è limitato a 6 settimane.

Articolo 9

Assenza per servizio militare e protezione civile

Durante le assenze per servizio militare obbligatorio e per il servizio della protezione civile, il segretario ha diritto allo stipendio intero durante i corsi di ripetizione e per la durata di 30 giorni nel corso dell'anno, durante la scuola reclute o altri corsi.

L'indennità per perdita di guadagno spetta al datore di lavoro.

Articolo 10

Vacanze e congedi

I segretari hanno diritto alle seguenti vacanze annue:

- a) 4 settimane sino a 49 anni compiuti,
- b) 5 settimane a contare dall'anno in cui compiono i 50 anni di età,
- c) 6 settimane a contare dall'anno in cui compiono i 60 anni di età.

I segretari comunali a tempo pieno hanno diritto ai congedi senza deduzione di stipendio come previsto dall'art. 31 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Articolo 11

Diritti alle indennità per viaggi di servizio

I segretari in missione d'ufficio autorizzati, hanno diritto alla rifusione delle spese di viaggio, nonché alle altre indennità stabilite dal regolamento comunale.

Articolo 12

Cassa pensioni o di previdenza

I comuni sono tenuti ad aderire ad una Cassa pensioni a favore dei Segretari occupati a tempo pieno e ad assicurare una forma di previdenza per quelli occupati a tempo parziale.

Articolo 13

Limiti d'età

Il rapporto d'impiego cessa al 31 dicembre dell'anno in cui il segretario comunale ha raggiunto il 65.mo anno d'età per gli uomini o il 62.mo anno d'età per le donne, rispettivamente al 30 giugno se il limite d'età è raggiunto nel primo semestre.

E' data facoltà al Municipio, con il consenso del segretario comunale occupato a tempo parziale, di prolungare il rapporto d'impiego, tramite incarico.

Articolo 14

Licenziamento indennità

Il Comune è tenuto a versare al segretario per ogni anno di servizio come minimo un'indennità equivalente all'ultimo stipendio mensile dovuto, nei seguenti casi:

- a) perdita dell'impiego dovuto a fusione di Comuni o a consorzio dei servizi amministrativi o per sopravvenuta incompatibilità non dovuta a un fatto personale del segretario;
- b) mancata conferma o licenziamento non determinati da motivi gravi. In caso di mancata conferma o di licenziamento, il Municipio è tenuto a notificare la decisione, con lettera raccomandata, all'interessato, indicando i motivi del provvedimento.

L'indennità non è dovuta se il segretario occupa già un impiego pubblico, o, se assunto a titolo di incarico, dopo il 65.mo anno di età per gli uomini o il 62.mo anno di età per le donne.

Sono riservate le disposizioni dei regolamenti comunali in quanto prevedono un trattamento più favorevole per il segretario non confermato.

Articolo 15

Regolamento comunale

Il rapporto d'impiego dev'essere disciplinato dal regolamento comunale, da un regolamento organico comunale per i dipendenti del Comune o da un contratto di lavoro.

Articolo 16

Competenze comunali

I comuni possono prevedere condizioni retributive e prestazioni sociali superiori. I Comuni che fanno capo all'aiuto compensativo secondo l'art. 7 della legge sulla compensazione intercomunale devono chiedere l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Stato.

Articolo 17

Elementi di computo

Per l'applicazione della presente legge è determinante il numero degli abitanti nel Comune stabilito annualmente dall'ufficio cantonale di statistica (popolazione cantonale).

Nel caso di nomina di un segretario unico per più Comuni, oppure di consorzio per l'esercizio dei servizi amministrativi, lo stipendio del segretario comunale è stabilito sulla base della popolazione complessiva dei Comuni medesimi.

In nessun caso lo stipendio del segretario comunale in funzione potrà subire diminuzioni rispetto a quello acquisito in costanza di carica, a dipendenza di una diminuzione di popolazione.

Articolo 18

Norme transitorie

Gli stipendi di cui all'art. 1 della presente legge sono stabilizzati al 1. gennaio 1983, all'indice di 125.1 punti. Per i segretari in carica all'entrata in vigore della presente legge il computo degli aumenti di cui all'art. 3 dev'essere fatto tenendo conto degli anni di servizio prestati dall'interessato quale segretario presso lo stesso Comune.

I segretari che lasciano il servizio per raggiunti limiti d'età o per invalidità senza le prestazioni previste dall'art.12, hanno diritto ad una indennità di buona uscita proporzionata agli anni di servizio prestati.

Articolo 19

norma finale

E' abrogata la legge concernente l'organico dei segretari comunali del 10 ottobre 1972. Decorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone ed entra in vigore al 1.gennaio 1984.